

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 12 — 15 Febbraio 1946

Indice pag. 45

Pubblicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

13 CORPO

Ordine Generale N. 36

IMPOSTE DI CONSUMO

Atteso che si è ritenuto opportuno e necessario autorizzare i Comuni ad istituire su certi generi imposte di consumo e stabilire le relative tariffe massime in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata come il «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO I

Generi soggetti alle imposte di consumo

1. — L'articolo 20 del T. U. per la finanza locale R. D. 14 settembre 1931, No. 1175 (qui di seguito indicato come T. U.) che determina i generi soggetti alle imposte di consumo, è con il presente Ordine, sostituito come appresso:

2. — I Comuni che si trovano nel «Territorio» sono autorizzati ad istituire imposte di consumo su tutti o singoli generi di cui l'unità tariffa e cioè: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi cioccolato e cacao, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pellicerie.

I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresì ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.

3. — I Comuni del «Territorio» hanno inclt. la facoltà, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato ed in caso di accertata necessità locale, di istituire imposte di consumo, nel limite massimo del 10% del valore, su altri generi non compresi tra quelli di cui al precedente punto 2, e purchè non formino oggetto di monopolio dello Stato e non sieno gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo.

4. — I generi destinati all'estero saranno esenti dell'imposta di consumo.

5. — Le imposte di consumo si applicano e si riscuotono secondo le norme del T. U. e relativo regolamento, nonchè di quelle attualmente in vigore o che in seguito venissero istituite nei rispettivi regolamenti locali, salvo quanto espressamente modificato dal presente Ordine.

ARTICOLO II

Tariffa massima

1. — Le aliquote fisse massime rispettivamente le percentuali massime per i generi tassati al valore sono quelle indicate nell'unità tariffa «A» che forma parte integrante del presente Ordine. La tariffa massima di cui all'art. 95 del T. U. è sostituita da quella allegata sub «A».

2. — Le imposte di consumo deliberate dai Comuni in conformità al presente Ordine diventano esecutorie dopo l'approvazione scritta del Governo Militare Alleato e del Presidente della rispettiva zona del «Territorio».

3. — Le aliquote fisse e le percentuali per i generi tassati al valore contemplati dall'unità tariffa non possono venire aumentate.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita rispettivamente dall'allegata tariffa «A» e dall'art. 96 del T. U.

4. — Per i generi assoggettati all'imposta sul valore, questo si determina al 1.º gennaio ed al 1.º luglio di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente. I valori sono stabiliti dai Comuni sentito il parere dell'Ufficio Prezzi per la Zona di Trieste, della Sezione Provinciale dell'Alimentazione e della Camera di Commercio.

5. — Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione della competente Autorità comunale, debitamente approvata e nei limiti massimi fissati dal presente Ordine.

6. — L'art. 22 del T. U., modificato dal R. D. legge 12 aprile 1943 no. 449, è revocato per quelle disposizioni che sono incompatibili con il presente Ordine.

7. — Con l'applicazione della tariffa di cui al presente Ordine cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore dello Stato o di qualsiasi ente riscossi in relazione alla precedente tariffa.

ARTICOLO III

Bevande

1. — Gli ultimi due comma dell'art. 96 del T. U. sono sostituiti dai seguenti:

- a) Per vini spumanti in bottiglie s'intendono lo «champagne» e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo di «Champenoise» e chiuse con tappo assicurato con filo o con filo metallico.
- b) S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro, sino al litro.

Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa.

ARTICOLO IV

Pollame, conigli, cacciagione, pesce, burro e suoi surrogati e cacao

1. — L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco, sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dai seguenti articoli del T. U.: articolo 32 (numeri 2 e 3) 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma).

2. — Per la riscossione delle imposte sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 44 del T. U.

3. — E' obbligatoria la bolletta di accompagnamento per il trasporto del pollame, conigli e cacciagione, in quantità superiore a chg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantità superiore a chg. 3.

L'obbligo della suddetta bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.

4. — E' tollerata l'introduzione nel Comune, senza pagamento d'imposta, quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni o da località fuori del «Territorio», portati a mano nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione	chg. 5.—
cacao e surrogati del cacao	» 1/2
burro e suoi surrogati	» 1.—
pesce fresco, crostacei e molluschi	» 3.—

ARTICOLO V

Diritti accessori

1. — L'art. 100 del T. U., modificato dall'articolo unico, lettere B) e C) della legge 23 giugno 1939 No. 901, dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1940 No. 1504 e dall'art. 6 del R. decreto legge 12 aprile 1943 No. 449, è sostituito dal seguente:

a) I Comuni del «Territorio» possono imporre un diritto di statistica non superiore a Lire —.50 per ciascuna bolletta.

b) Sull'importo di tale diritto di statistica spetta all'appaltatore ad aggio, l'aggio contrattuale, ed all'appaltatore negli appalti a canone fisso l'aggio del 4%.

2. — Per operazioni eseguite a domicilio o fuori d'ufficio nell'interesse dei contribuenti, i Comuni possono altresì imporre diritti di assistenza per ogni ora di servizio in ragione della paga oraria spettante al rispettivo personale, nei limiti delle retribuzioni fissate dall'Ufficio del lavoro del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VI

Materiali per ricostruzioni o riparazioni di edifici

1. — Sotto l'osservanza delle norme qui sotto indicate è consentita l'esenzione dall'imposta di consumo, per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche. L'esenzione compete indipendentemente dal tempo necessario per l'esecuzione delle rispettive opere e dal termine nel quale le stesse vengono eseguite.

Per ottenere tale esenzione l'interessato deve presentare denuncia scritta dalla quale risulti il tipo e la consistenza della preesistente costruzione, i danni subiti nonchè l'entità della ricostruzione o rifacimento contemplati. La denuncia deve essere corredata da corrispondente certificato del Genio Civile o dell'Ufficio Tecnico Erariale.

2. — La riscossione del contributo annuo di cui all'art. 39, secondo comma, del T. U. è sospesa per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili e ciò sino alla loro ricostruzione o riparazione.

3. — È abrogato il sesto comma dell'art. 80 del T. U. in quanto incompatibile con le disposizioni di questo articolo.

ARTICOLO VII

A g g i o

1. — Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, tanto ad aggio quanto a canone fisso, è dovuto sul maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, all'appaltatore un aggio del 4%.

Qualora tale aggio risulti in eccesso oppure, malgrado gli aumenti di tariffa risulti insufficiente a coprire il maggior onere derivante all'appaltatore, il Comune e l'appaltatore possono determinarne d'accordo la diversa misura.

In caso di disaccordo tra le parti l'aggio è determinato col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, No. 36.

2. — Il maggior provento al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

3. — Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante

dell'applicazione della tariffa stabilita da questo Ordine. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, No. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, una quota pari al doppio delle rate presentemente dovute al Comune in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1943, No. 449.

4. — Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere rivedute in relazione al maggior provento risultante dall'applicazione della tariffa stabilita dal presente Ordine. A questo riguardo rimangono in vigore le disposizioni contenute negli articoli 81 e 87 del T. U.

5. — In quanto incompatibili con questo articolo cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1937, No. 1574, convertito nella legge 30 dicembre 1937, No. 2440, e l'art. 1 della Legge 21 ottobre 1940, No. 1504.

ARTICOLO VIII

Entrata in vigore dell' Ordine

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 16 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLEGATO «A»

TARIFFA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Bevande

	Unità	Imposta
Vini comuni	di misura hl.	(in lire) 400.—
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti ed altri recipienti) di gradazione alcolica superiore o uguale ai 5 gradi dell'areolometro di Gay-Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	»	800.—
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie — passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcolica sia non superiore ai 21 gradi.		
Vini in bottiglia	una	8.—
Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.		
Vini spumanti in bottiglia	»	30.—

Carni

1) BESTIE A CAPO:

Buoi e manzi	4% del valore
Vacche e tori	4% » »

	Unità di misura	Imposta (in Lire)
Vitelli sopra l'anno	4%	» »
Vitelli sotto l'anno	4%	» »
Cavalli, muli e asini	4%	» »
Maiali sino al peso di chilogrammi 30	4%	» »
» oltre il peso di chilogrammi 30	4%	» »
Pecore, capre castrati e montoni	4%	» »
Agnelli e capretti	4%	» »

2) BESTIE A PESO VIVO:

a) vitelli	4%	» »
b) altri bovini	4%	» »
c) suini	4%	» »
d) ovini	4%	» »
e) suini	4%	» »

3) CARNE MACELLATA FRESCA:

a) di vitell o	4%	» »
b) di altri bovini	4%	» »
c) suina	4%	» »
d) ovina	4%	» »
e) equina	4%	» »

4) CARNI DI QUALSIASI SPECIE. SALATE, INSACCATE, AFFUMICATE O COMUNQUE PREPARATE O CONSERVATE; BRODI, GELATINE ED ESTRATTI DI CARNI

4% » »

Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco	2.50%	» »
---	-------	-----

Follame, conigli e cacciagione (nei soli Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed in quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo):

a) peso vivo	7%	» »
b) peso morto	7%	» »

Altri commestibili

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI:

1) freschi: a) di qualità fine	3%	» »
b) di qualità comune	1.50%	» »

2) conservati:

1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombr all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc., a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3%	» »
2) anguille e acquadelle ammarinate: aringhe sardine e sgombr: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	1.50%	» »

CIOCCOLATO:

a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6%	» »
b) altro	10%	» »

Unità Imposta
di misura (in Lire)

Cacao in polvere destinato al consumo	6%	»	»
Surrogati di cacao e di cioccolato	3%	»	»
Formaggi e latticini	3%	»	»
Burro e suoi surrogati	3%	»	»
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	3%	»	»
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10%	»	»
Gelati	8%	»	»

Combustibili

Gas luce per illuminazione e riscaldamento	mc. 0.05
Energia elettrica per illuminazione	E.w. 0.045

Materiali per costruzioni edilizie

8% del valore

Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano	0.05	»	»
--	------	---	---

Generi diversi

Mobili di qualsiasi materia:			
di qualità fine	10%	»	»
di qualità comune	5%	»	»
Profumerie	25%	»	»
Saponi fini	15%	»	»
Pelliccerie confezionate o non:			
di qualità fine	20%	»	»
di qualità comune	7%	»	»

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Generale N. 41

CORTE STRAORDINARIA DI ASSISE

Atteso che la Corte Straordinaria di Assise venne istituita, in conformità a quanto stabilito nel Proclama No. 5 e con le finalità in esso fissate, per la durata di mesi sei, termine questo che va a scadere addì 8 febbraio 1946;

Atteso che si ritiene necessario prorogare questo termine:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo :

ARTICOLO I

La Corte Straordinaria d'Assise, istituita con il proclama No. 5, rimarrà in attività per un ulteriore periodo di mesi 3 (tre), a datare dall'8 febbraio 1946.

ARTICOLO II

La competenza della Corte Straordinaria d'Assise, tutte le facoltà e i compiti attribuiti alla stessa in base al Proclama No. 5, rimarranno invariati durante il suindicato ulteriore periodo di mesi tre, a datare dall'8 febbraio 1946.

ARTICOLO III

Quest'Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data del 25 gennaio 1946. Trieste, addì 25 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 36

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA — UNIVERSITA' DI TRIESTE

Considerato che dal Corpo Accademico dell'Università di Trieste è stata istituita la Facoltà di Lettere e Filosofia, poichè, dopo attento esame, è stato deciso che la Facoltà predetta sia riconosciuta dal Governo Militare Alleato;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1. — La Facoltà di Lettere e Filosofia, esistente ora presso la Università di Trieste, è riconosciuta con il presente Decreto ad ogni effetto e fine dal Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, intendendosi tale riconoscimento legale esteso a tutti gli attestati e diplomi rilasciati dalla stessa Facoltà.

2. — Per la Facoltà di Lettere e Filosofia sono istituite con il presente Decreto sette cattedre di ruolo, il numero delle quali può essere eventualmente aumentato quando, di volta in volta, se ne manifesti la necessità.

3. — L'ordinamento interno della Facoltà sarà disciplinato dalle medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per le altre Facoltà della stessa Università.

Trieste, 8 Novembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 63

DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE PENSIONI STATALI E COSTITUZIONE DI COMMISSIONI A TALE SCOPO

Atteso che si ritiene opportuno e necessario di prendere provvedimenti relativi alla determinazione provvisoria delle pensioni statali, e ciò per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili,

DETERMINO:

ARTICOLO I.

COMMISSIONI PER LE PENSIONI

Sezione 1: Una Commissione di Zona, composta di un Presidente e di (5) cinque membri verrà costituita in ciascuna zona del territorio ed eserciterà i compiti e le attribuzioni qui di seguito menzionate.

Sezione 2: Il Presidente e gli altri componenti di queste Commissioni saranno nominati dal competente Commissario di Zona e precisamente: Il Presidente del Tribunale, con sede nella rispettiva zona, oppure un altro magistrato di grado non inferiore al sesto, da lui designato, fungerà da presidente. Ne saranno membri: l'Intendente di Finanza della Zona; il Ragioniere Capo dell'Intendenza di Finanza; il medico provinciale; il direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro ed un provetto esperto in materia di pensioni militari.

ARTICOLO II.

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI DI ZONA PER LE PENSIONI

Sezione 1: Le Commissioni di zona per le pensioni accerteranno in via non definitiva il diritto alle pensioni di ogni specie, nonché il loro ammontare, dovute dallo Stato e dalle Amministrazioni autonome dello Stato, siano esse dirette o di reversibilità, temporanee o rinnovabili, inclusi gli assegni corrisposti per trattamento di quiescenza e gli assegni privilegiati in favore dei dipendenti pubblici, impiegati e salariati, civili e militari, nonché in favore degli invalidi di guerra, delle loro famiglie, dei superstiti e dei viventi a carico.

Sezione 2: Nel disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, alle Commissioni spettano tutte le facoltà e gli obblighi già inerenti all'Amministrazione centrale dello Stato e alla Corte dei Conti, in materia di pensioni pubbliche e in conformità alle disposizioni di legge in vigore alla data dell'8 settembre 1943.

ARTICOLO III.

PROCEDURA DA SEGUIRSI

Sezione 1: Le Commissioni esamineranno i singoli casi su domanda scritta degli interessati e corredata dei prescritti documenti, in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia alla data stabilita dell'8 settembre 1943.

Sezione 2: Le decisioni non interlocutorie, prese dalle Commissioni, avranno effetto immediato.

Sezione 3: a) Le singole Commissioni informeranno immediatamente gli interessati e il competente Ufficio Provinciale del Tesoro, della decisione presa.

b) Se la rispettiva domanda è stata accolta, l'Ufficio provinciale del Tesoro aprirà un conto provvisorio, rilascerà all'interessato un certificato temporaneo d'iscrizione e darà senza altro inizio ai pagamenti.

Sezione 4: Contro le decisioni delle singole Commissioni non potrà venir prodotto gravame durante tutto il periodo dell'Amministrazione del Territorio da parte delle Forze Alleate.

ARTICOLO IV.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 18 gennaio 1946

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 64

RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI FORESTALI

Atteso che si considera opportuno e necessario di organizzare nuovi uffici forestali in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“) e di determinare i loro compiti :

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ;

DISPONGO :

ARTICOLO I

COSTITUZIONE DI NUOVI UFFICI FORESTALI

Si dispone la costituzione dei seguenti uffici forestali :

A) **Ufficio territoriale:** Esso sarà denominato „Ufficio forestale Territoriale“. Ad esso spetterà di sovrintendere e di vigilare su tutti gli uffici forestali del Territorio, più sotto specificati.

B) **Uffici di Zona :** In ciascuna Zona del Territorio e, cioè, a Gorizia, Pola e Trieste sarà costituito un ufficio denominato „Ufficio forestale di Zona“. A ciascuno di questi uffici spetterà di sovrintendere e di vigilare sull'attività, più sotto specificata, dei vari uffici forestali di settore, situati entro la rispettiva Zona. Ciascun ufficio forestale di Zona sarà sotto la vigilanza e il controllo dell' Ufficio forestale Territoriale su menzionato.

C) **Uffici di settori :** Le Zone di Gorizia e di Trieste verranno ripartite in settori forestali, in ciascuno dei quali verrà costituito un apposito ufficio forestale, denominato „ufficio forestale di settore“.

Nella zona di Gorizia, tali uffici di settore verranno istituiti a Caporetto, Plezzo, Comeno e Gorizia. Per la Zona di Trieste, tali uffici forestali di settore verranno istituiti nei comuni di Duino-Aurisina, Muggia-San Dorligo, Sesana e Trieste. Ciascuno di questi uffici sarà sotto la vigilanza e il controllo dell' Ufficio forestale di Zona, competente per territorio. L'esatta delimitazione territoriale, entro la quale ciascun ufficio di settore disimpegnerà le attribuzioni ad esso demandate e più sotto specificate, verrà fissata con successive disposizioni del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO II

ATTRIBUZIONI

Agli uffici forestali, istituiti in base alle norme che precedono, spetterà oltre alla vigilanza e agli altri compiti ad essi demandati dal presente Ordine, anche l'amministrazione di tutto il patrimonio boschivo, già di competenza dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Essi disimpegneranno inoltre tutte le attribuzioni già disimpegnate dalla Milizia Forestale nei riguardi dei boschi, dei pascoli e di altri terreni.

Ai suddetti uffici spetteranno inoltre compiti per la disciplina della caccia e della pesca, in conformità a disposizioni che verranno in seguito emanate dal Governo Militare Alleato.

PERSONALE

Tutto il personale da impiegarsi nel disimpegno delle mansioni demandate agli uffici forestali, più sopra istituiti, dovrà appartenere alle Forze di Polizia della Venezia Giulia.

Il funzionario capo dell' Ufficio forestale Territoriale sarà nominato e rimosso per iscritto dal Comando di Polizia della Venezia Giulia, su parere del Governo Militare Alleato.

Il capo di ciascun ufficio forestale di Zona sarà nominato dal Comando di Polizia della Venezia Giulia, su parere del competente Commissario di Zona del Governo Militare Alleato, e su designazione del capo dell' Ufficio forestale Territoriale ; egli potrà venire rimosso dal Co-

mando delle Forze di Polizia della Venezia Giulia, su parere del Commissario di Zona. Il capo di ciascun Ufficio forestale di settore sarà nominato e rimosso dal dirigente dell'Ufficio Territoriale, con la preventiva approvazione del Comando delle Forze di Polizia della Venezia Giulia e su parere del competente commissario di Zona del Governo Militare Alleato. A ciascuno di questi dirigenti, nominati in conformità a quanto fin qui disposto, spetterà la qualifica di capo" del rispettivo ufficio.

Il personale sarà così diviso: a) personale tecnico; b) personale d'amministrazione c) personale di polizia.

Ad eccezione dei capi dei rispettivi uffici, come sopra menzionati, il personale sarà arruolato e licenziato esclusivamente dal Comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia, su parere dell'Ufficiale - Capo della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato. Per quanto riguarda le attribuzioni di carattere tecnico, detto personale sarà tenuto ad ottemperare alle direttive e alle istruzioni impartite dallo stesso Capo della Divisione per l'agricoltura. In ogni altro campo, esso dovrà attenersi alle direttive e agli ordini del Comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia.

ARTICOLO IV

STIPENDI, SPESE E PROVENTI

Sezione I: a) Gli stipendi e i salari a tutto il personale degli uffici sopra specificati (trattisi di personale tecnico, amministrativo o di polizia) saranno corrisposti dal Comando delle Forze di Polizia della Venezia Giulia.

b) ogni altra spesa sarà sostenuta dal Capo dell'Ufficio Territoriale.

Sezione 2: I fondi necessari per il funzionamento degli uffici saranno provveduti dall'Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato, in base a preventivi che saranno da prodursi in base ad istruzioni che verranno in seguito emanate dallo stesso Capo della Divisione di Finanza.

Sezione III: L'impiego dei proventi derivanti dall'amministrazione delle proprietà demaniali avverrà in base alle istruzioni che saranno emanate dall'ufficiale capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

REVOCA DI DISPOSIZIONI CONTRASTANTI COL PRESENTE ORDINE.

Le disposizioni di legge attualmente in vigore nel Territorio, eventualmente in contrasto con le norme contenute in quest'Ordine, saranno da ritenersi revocate.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 19 Gennaio 1946

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 20

NOMINA DEL DOTT. GUIDO HUGUES A COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL' ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario nominare un Commissario Straordinario per l' Ente Nazionale per le Tre Venezie nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in seguito chiamata il „Territorio“);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO

1. — Il dott. GUIDO HUGUES, abitante a Gorizia, Corso Roosevelt, 16, è nominato Commissario Straordinario dell' Ente Nazionale per le Tre Venezie al fine d'amministrare e controllare tutte le attività e gli affari di detto Ente nell'ambito del Territorio.

2. — Detto Commissario Straordinario adempirà alle funzioni di cui sopra sotto il controllo e la vigilanza e secondo le direttive del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia

Trieste, addì 16 gennaio 1946

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civil

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 21

NOMINA DI GIOVANNI BEZZI A SEQUESTRAARIO PER LA SOCIETA „DANUBIO-CONCORDIA“, ANONIMA DI ASSICURAZIONI GENERALI

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili in quelle parti della Venezia Giulia, che sono amministrate dalle Forze Alleate,

DISPONGO:

GIOVANNI BEZZI è nominato sequestratario della Società „DANUBIO-CONCORDIA“ anonima di assicurazioni generali, con giurisdizione su quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate. Egli attenderà a tale incarico in conformità alle istruzioni e alle direttive, sotto la vigilanza e il controllo del Governo Militare Alleato.

Questa disposizione avrà effetto immediato e sarà valida fino a nuovo ordine.

Trieste, 24 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 22

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DINANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE

PARTE I

In conformità all'Ordine Generale No. 7, sezione XI, comma 4º, io ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO

che il qui riprodotto regolamento di procedura dinanzi alla Commissione Territoriale d'Appello per l'Epurazione, da me approvato, venga pubblicato a cura del Presidente della Commissione stessa.

Trieste, 22 gennaio 1946

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

PARTE II

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DINANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE DI APPELLO PER L'EPURAZIONE

A seguito dell'Ordine amministrativo No. 22 dd. 22 gennaio 1946, il regolamento di procedura dinanzi alla Commissione Territoriale d'Appello per l'Epurazione viene qui di seguito pubblicato.

Avv. EDMONDO PUECHER

Presidente della Commissione Territoriale
d'Appello per l'Epurazione

PARTE III

NORME DI PROCEDURA PER LA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE

POTERI E COMPITI DELLA COMMISSIONE.

Articolo 1 — Chiunque intenda appellare contro un provvedimento emesso da una commissione d'epurazione di prima istanza, dovrà presentare ricorso per iscritto alla cancelleria della rispettiva commissione di prima istanza, entro giorni quattordici (14) dalla data di notificazione del provvedimento che intende impugnare, oppure, se trattasi di provvedimenti già precedentemente presi dalla commissione in parola, entro giorni quattordici dalla data di pubblicazione delle presenti norme. Al ricorso vanno allegati, o, quanto meno saranno indicati nello stesso, tutti i documenti e le prove dei quali il ricorrente intende valersi.

Qualora il ricorrente sia assistito da un avvocato, dovrà indicarsi anche il nome di quest'ultimo.

La cancelleria della commissione di prima istanza trasmetterà prontamente alla commissione d'appello, il ricorso, unitamente al fascicolo relativo al procedimento.

Articolo 2 — La produzione del ricorso alla Commissione d'appello non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 3 — Il Presidente riceverà il ricorso e ne prenderà visione, assegnandolo ad una delle due Sezioni della commissione, e incaricando uno dei membri di preparare la relazione, per sottoporla all'esame della sezione di cui egli fa parte.

Articolo 4 — Dopo presa visione del ricorso, il presidente potrà deferirne l'esame alla commissione al completo, incaricando della relazione uno dei componenti.

Articolo 5 — Il presidente della commissione convocherà la stessa, alle cui riunioni dovranno partecipare almeno sei (6) dei dodici (12) membri, compreso il presidente o il suo sostituto.

Il presidente, e, in sua assenza, il suo sostituto o il vicepresidente, potranno convocare riunioni di sezione, da essi presiedute, per la cui validità sarà richiesta la presenza di quattro (4) dei sei membri.

Articolo 6 — Il presidente della commissione fisserà la data della pubblica udienza, nella quale la commissione o una sezione di essa conoscerà del ricorso, e ne darà notizia agli interessati.

Tuttavia, la commissione o la sezione investita del ricorso avrà la facoltà, previa approvazione del presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci, di decidere su un ricorso in camera di consiglio, in base agli atti acquisiti, con conseguente esclusione della pubblicità.

Articolo 7 — All'udienza pubblica, la commissione o la sezione ascolterà anzi tutto la relazione sul ricorso, poi gli argomenti esposti dall'appellante o dal suo patrocinatore. Il collegio giudicante avrà inoltre facoltà d'esaminare testi, deferire il giuramento ed esercitare i poteri conferiti dagli articoli 338, 342 e 343 del codice di procedura penale. Il presidente e, col suo mezzo, qualsiasi altro componente il collegio, potranno rivolgere domanda al ricorrente, al suo procuratore e ai testi. Allo stesso modo, il ricorrente e il suo procuratore potranno rivolgere domande ai testi.

Articolo 8 — Chiusa l'udienza, il collegio si ritirerà per decidere sul ricorso, procedendo alla votazione sui quesiti proposti dal presidente, e confermando o annullando il provvedimento impugnato, oppure modificandolo come giudicherà opportuno, esclusa tuttavia la „reformatio in peius“; potrà anche disporre il riesame del caso da parte d'una commissione di prima istanza, oppure ordinare un supplemento d'istruttoria da parte della commissione d'appello.

Il presidente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, decide il suo.

Riaperta l'udienza, la decisione, con una sommaria indicazione dei motivi, sarà pubblicata dal presidente. Il verbale di deliberazione sarà allegato al fascicolo degli atti.

Articolo 9 — La decisione, firmata da tutti i componenti la commissione, oppure la sezione, sarà unita al fascicolo degli atti, e copia autentica ne sarà notificata all'interessato e alla commissione di prima istanza che ha emesso il provvedimento impugnato. Il fascicolo degli atti sarà conservato nell'archivio della commissione d'appello.

Articolo 10 — I ricorsi tendenti ad ottenere la riammissione in un impiego, dal quale il ricorrente sia stato sospeso o dimesso nel periodo che va dalla liberazione (1 maggio 1945) alla data dell'entrata in vigore dell'Ordine Generale No. 7 e No. 8 (30 luglio 1945, per la Zona di Trieste, 8 agosto 1945 per la Zona di Pola e 31 luglio 1945 per la Zona di Gorizia; Sezione XIII dell'Ordine Generale No. 7, paragrafo 14 delle istruzioni interne dd. 15 luglio 1945; Sezione XI dell'Ordine Generale No. 8 e paragrafo 1 delle istruzioni interne dd. 16 agosto 1945), saranno da esaminarsi in conformità alle norme che regolano la procedura d'appello in generale

Ordine Amministrativo N. 23

NOMINA DEL DOTT. MARIO TRIPCOVICH A COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Atteso che si è ritenuto necessario provvedere ad un'amministrazione temporanea della „CASSA MARITTIMA ADRIATICA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE“, con giurisdizione su quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate:

Io, ALFRED C. BOWMAN, colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO:

quanto segue:

ARTICOLO I.

Il dott. MARIO TRIPCOVICH è nominato Commissario straordinario della „CASSA MARITTIMA ADRIATICA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE“. Egli rimarrà in tale carica fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato o fintanto che gli sarà nominato un successore o non verranno designati gli organi direttivi, a norma d' legge e dello statuto.

ARTICOLO II.

Al Commissario straordinario spetteranno le seguenti attribuzioni:

- a) agire in nome e per conto della Cassa Marittima Adriatica e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- b) Il Commissario straordinario non dovrà compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il consenso scritto da parte del Governo Militare Alleato.
- c) Saranno applicabili nei confronti del Commissario straordinario le disposizioni, di cui agli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO III.

Il Commissario straordinario avrà l'obbligo di:

- a) Prendere in consegna tutti i documenti, il denaro liquido, il patrimonio e le altre attività di ragione della Cassa Marittima Adriatica, compilandone l'inventario, secondo le direttive che gli saranno date dal G. M. A.
- b) Sottoporre allo stesso G. M. A., ad ogni richiesta, una dettagliata relazione sull'andamento dell'amministrazione e sulla situazione finanziaria della „Cassa Marittima Adriatica“, uniformandosi in ogni circostanza agli ordini e alle direttive emanate dallo stesso Governo.

ARTICOLO IV.

Quest'ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 gennaio 1946

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione: Circolare N. 2

LIBRI DI TESTO — CIRCOLARI PER I PRESIDENTI COMUNALI — G.I.L.

I) Libri di Testo

1. — Il Presidente di Zona trasmetterà ad ogni libreria e Casa Editrice della sua Zona una copia dell'allegato opuscolo „Defascistizzazione dei Libri di Testo“, dando loro ordine di seguire le istruzioni che si trovano sulla copertina di testo. Dette istruzioni formano parte di questa circolare.

2. — Entro tre settimane il Presidente di Zona invierà al Commissario di Zona del Governo Militare Alleato una relazione, indicando a quali Librerie e Casa Editrice sia stata fatta la notifica suddetta, quali di esse abbiano risposto e quali passi siano stati presi per l'attuazione di questo ordine.

3. — Il Presidente di Zona darà altresì ordine che siano sequestrati, nelle scuole della sua zona, tutti i libri che contengono propaganda fascista (compresi quelli che figurano nell'allegato „B“ della „Defascistizzazione dei Libri di Testo“), e richiederà al Sovrintendente scolastico di dare istruzione ai Capi d'Istituto ed ai Direttori didattici di consegnare tali libri al Presidente Comunale e di depositarli in una stanza che verrà poi chiusa, notificando al Presidente di Zona stesso il numero dei libri sequestrati ed il luogo dove essi sono stati depositati.

II) Direttive per i Presidenti Comunali

1. — Il Presidente di Zona trasmetterà ad ogni Presidente Comunale della sua Zona una copia della circolare n. 3. I moduli per la richiesta di refezioni scolastiche verranno spediti al momento opportuno.

2. — Quando i Presidenti Comunali avranno restituito i moduli per la refezione scolastica debitamente riempiti, il Presidente di Zona li trasmetterà a mano a mano che arrivano, al Commissario di Zona del Governo Militare Alleato.

III) G.I.L. (Gioventù Italiana Littorio)

1. — Tutte le attività svolte dalla ex G.I.L. sono sospese.

2. — Il Soprintendente scolastico viene nominato temporaneo custode di tutti i beni immobili e mobili di proprietà ed in possesso della ex G.I.L. in accordo con le direttive che gli verranno impartite dal Governo Militare Alleato.

Agosto 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione: Circolare N. 3

SEQUESTRO DEI LIBRI DI TESTO — EDIFICI E MATERIALI SCOLASTICI — SCUOLE DIPENDENTI DAI COMUNI — REFEZIONI SCOLASTICHE

I) Sequestro dei libri di testo.

1. — È vietato possedere o far circolare, a norma delle leggi militari, qualsiasi libro contenente propaganda fascista (proclama n. 1, art. 5, par. 43).

2. — Tutti i libri di Stato precedentemente in uso nelle scuole elementari e molti altri testi scolastici contengono propaganda fascista. Il Presidente Comunale informerà pertanto immediatamente tutte le librerie e le case editrici del suo Comune che esse, dovranno, entro due settimane :

- a) inviare immediatamente al Presidente Comunale le copie dei libri elementari dell'Allegato „B“ della „Defascistizzazione dei libri di testo“ (che è stato inviato al Presidente di Zona perchè lo trasmetta alle librerie ed alle Case editrici) ed ivi dichiarati da sequestrarsi. Anzichè inviare tali libri al Presidente comunale, i librai e gli editori possono — con il suo consenso — depositarli in una stanza che verrà poi chiusa, notificando al Presidente comunale stesso il numero di detti libri ed il luogo ove essi sono stati depositati ;
 - b) tagliare dai libri elencati nell'allegato „C“ della „Defascistizzazione dei libri di testo“ le pagine indicate ed inviarle al Presidente Comunale stesso ;
 - c) inviare al Presidente di Zona, tramite il Presidente Comunale stesso, una relazione sul modo in cui i punti a) e b) siano stati svolti.
3. — Il Presidente Comunale farà le debite indagini affinchè nessun libro che non sia autorizzato venga esposto o venduto e comunicherà alla Questura le eventuali violazioni.

II) Edifici e materiali scolastici

1. — Il Presidente Comunale prenderà immediatamente misure per trovare i locali adatti alle scuole elementari e secondarie del suo Comune. Nel caso in cui gli edifici siano stati danneggiati tanto da essere inservibili, o siano occupati dalle FF. AA. Alleate, o da profughi ai quali sia impossibile trovare altri alloggi, egli cercherà altri locali adatti per uso scolastico e, ove questi non fossero disponibili, potrà disporre che gli insegnanti facciano andare gli scolari a casa loro, a turno, per le lezioni.

2. — Il Presidente Comunale dovrà provvedere che tali locali siano puliti, riparati e rimessi in ordine, collocandovi banchi e tutti gli altri accessori.

3. — Il personale per il mantenimento ed il funzionamento degli edifici scolastici sarà scelto dal Presidente comunale con l'approvazione del Sovrintendente scolastico.

4. — Dietro il consiglio del Sovrintendente scolastico, il Presidente comunale dovrà procurare ed acquistare il materiale scolastico per venderlo agli studenti.

5. — Il Presidente comunale terrà al corrente il Sovrintendente scolastico circa l'esecuzione di tali ordini.

III) Scuole dipendenti dai Comuni

1. — Il Presidente comunale dovrà provvedere alla riapertura di tutte le scuole che prima dipendevano dal Comune previa approvazione dell'Ufficiale Capo per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

2. — Quando saranno state prese tali misure, il Presidente comunale invierà una relazione al Sovrintendente scolastico.

IV) Refezione scolastica

1. — Il Governo Militare Alleato fornirà al Presidente comunale, nella misura possibile, per essere distribuiti ai bambini degli asili e delle scuole elementari una refezione scolastica giornaliera da determinarsi.

2. — Il Presidente comunale provvederà con ogni mezzo accchè in tutte le scuole e gli asili del suo Comune venga facilitata la preparazione e la distribuzione di questa refezione. Gli insegnanti e direttori didattici saranno lieti di cooperare con il Presidente comunale a questo fine ed egli potrà valersi anche della collaborazione dei genitori.

3. — Appena sarà organizzata la refezione, il Presidente comunale riempirà il modulo specificato e lo trasmetterà al Presidente di Zona, che lo invierà a sua volta al Commissario di Zona del Governo Militare Alleato.

4. — Le assegnazioni per le refezioni scolastiche saranno comprese nelle distribuzioni regolari di viveri per ogni Comune, attraverso la SEPRAL e il Consorzio Agrario. Il Presidente Comunale riscuoterà e pagherà l'ammontare del prezzo di tali forniture alle stesse modalità seguite per qualsiasi altro prelevamento di derrate alimentari dalla stessa fonte.

Agosto, 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione: Circolare N. 4

ORDINI SPECIALI ED AUTORIZZAZIONI PER LA RIAPERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

I) Legislazione italiana.

1. — Tutte le leggi e i regolamenti italiani esistenti prima del settembre 1943 relativi al sistema dell'istruzione ed al funzionamento delle scuole rimangono in vigore ad eccezione di quelli che sono negati, sostituiti o completati dai presenti ordini ed autorizzazioni. La politica del Governo Militare Alleato è in generale di evitare qualsiasi mutamento della situazione legale, eccetto quando i cambiamenti siano necessari per eliminare il Fascismo e far funzionare le scuole.

2. — Il Ministero italiano della Pubblica Istruzione non ha giurisdizione sul territorio della Venezia Giulia sotto il controllo del Governo Militare Alleato. Tutte le scuole pubbliche e private passano sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, 13 Corpo — Divisione dell'Educazione.

II) Amministrazione.

1. — Come Sovrintendente scolastico, ella sarà responsabile della organizzazione ed amministrazione di tutte le scuole elementari e secondarie della zona.

2. — Ella dovrà riorganizzare la sovrintendenza assumendo un personale sufficiente a far funzionare con efficienza le scuole. Le nomine del personale dovranno essere approvate dall'Ufficiale Capo dell'Educazione.

3. — Previa approvazione dell'Ufficiale Capo dell'Educazione, Ella sarà responsabile della conferma di tutti i Capi d'istituto e di tutti gli Ispettori scolastici e Direttori didattici della Zona, che non vengono sospesi (v. Art. IV). Per sostituire qualche funzionario assente o che non sia stato approvato, Ella nominerà (con l'approvazione dell'Ufficiale Capo dell'Educazione), altre persone competenti, „incaricati“, per un periodo non superiore di un anno.

III) Riapertura delle scuole

1. — Tutte le scuole saranno riaperte a partire da una data che sarà stabilita dal Commissario di Zona e che Ella sarà indicata dal Commissario di Zona stesso.

2. — Prima della riapertura della scuola, Ella darà una copia della Circolare sull'Istruzione Pubblica N. 5 al Capo d'istituto od all'Ispettore scolastico e direttore didattico in questione.

3. — Ella potrà controllare, sotto la Sua personale responsabilità, che nessuna dottrina fascista sia insegnata, che nessun rito fascista o cerimonia fascista abbia luogo, che nessun simbolo fascista sia usato, che nessuna propaganda contro gli Alleati sia fatta nelle scuole sotto la Sua giurisdizione.

4. — Anche gli asili e le scuole private saranno riaperti al più presto possibile, previa approvazione del Commissario di Zona. Essi saranno posti sotto il controllo generale della Sovrintendenza scolastica specialmente per l'approvazione dei libri di testo e dei programmi e per la eliminazione di attività e propaganda fascista.

IV) Defascistizzazione.

1. — Ella dovrà inviare al Commissario di Zona, entro 10 giorni, le schede personali di tutti i Capi d'istituto e di tutti gli Ispettori scolastici e Direttori didattici della Provincia accompagnate da una Sua proposta circa la loro sospensione o conferma. Per coloro che, perchè assenti o per altro motivo, non potranno presentare la Scheda, Ella invierà un elenco delle persone che ritiene debbano essere sospese e di quelle che debbono invece essere confermate, dando per ogni singolo caso la giustificazione della Sua proposta nell'uno e nell'altro caso.

2. — Lei sarà tenuto responsabile che le Schede personali siano presentate agli insegnanti di ogni grado ed a tutti gli impiegati della sua amministrazione, alla sezione per l'Istruzione Pubblica della Commissione di Epurazione di Zona.

3. — Ella riceverà comunicazione scritta dal Commissario di Zona dell'elenco delle persone da lui sospese. Appena ricevuta tale comunicazione, Ella ne informerà gli interessati notificando loro il diritto di ricorso alla Commissione di Zona. Circa le persone sospese o dimesse dalla Commissione di Zona per la defascistizzazione, si procederà secondo l'ordinanza generale N. 7.

4. — Le persone sospese dovranno essere sostituite da „incaricati“ che Ella giudicherà degni, non fascisti e competenti. I nomi e le posizioni di tali „incaricati“ dovranno essere sottoposti immediatamente al Commissario di Zona che li trasmetterà all'Ufficiale Capo dell'Educazione. Entro 10 giorni le Schede Personali di questi funzionari, completamente compilate, dovranno essere presentate al Commissario di Zona che le trasmetterà all'Ufficiale Capo dell'Educazione, per l'approvazione. Fino a che tale approvazione non sia stata data, tutte le nomine dovranno essere considerate come provvisorie.

5. — Tutte le nuove nomine dei Capi d'istituto e di Ispettori scolastici e direttori didattici saranno considerate sotto forma di „incarico“.

6. — In conformità delle suindicate disposizioni si richiama la Sua attenzione sull'ordinanza generale n. 7 del Governo Militare Alleato sulla base della quale sono sospesi dal servizio :

- a) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del Fascismo o con ripetute manifestazioni di apologia fascista, si siano mostrati indegni di servire lo Stato ;
- b) coloro che abbiano ottenuto nomine o promozioni per il favore del Partito o di Gerarchi fascisti ;
- c) coloro che abbiano dato prova di faziosità fascista o di corruzione ;
- d) coloro che abbiano rivestito la qualifica di squadrista, sansepolcrista, antemarcia, sciarpa Littorio o siano stati Ufficiali della M.V.S.N. ;
- e) gli impiegati che dopo l'8 settembre 1943 abbiano seguito il Governo fascista al Nord o gli abbiano prestato giuramento ed abbiano comunque collaborato con esso.

V) Trasferimento degli insegnanti.

1. — I trasferimenti degli insegnanti o di altro personale delle scuole durante l'anno scolastico dovranno essere limitati al minimo possibile e, comunque, dovranno avere luogo soltanto in caso di assoluta necessità. Il trasferimento da un posto inferiore ad uno superiore potrà essere preso in considerazione soltanto in casi eccezionali.

2. — La domanda di trasferimento dovrà essere fatta dall'interessato al Soprintendente scolastico della Zona nella quale l'interessato stesso risiede abitualmente.

3. — Il Sovrintendente, accertatosi della necessità del trasferimento, può — di sua iniziativa o su domanda dell'interessato — far la debita richiesta al Commissario di Zona che la trasmetterà all'Ufficiale Capo per l'Educazione.

4. — Gli insegnanti di una Zona possono ottenere, previa approvazione del Commissario di Zona, un comando in un'altra Zona, sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, per un periodo non superiore ad un anno scolastico.

VI) Organizzazione della scuola.

1. — Ella invierà al Commissario di Zona, che li trasmetterà al Quartiere Generale di Zona, i dati seguenti al più presto possibile :

- a) i nomi di tutti i Presidi ed altri Capi di Istituto e il nome e il tipo di scuola che ciascuno di essi dirige ;
- b) i nomi degli Ispettori scolastici e l'elenco dei Comuni sotto la giurisdizione di ciascuno di essi ;
- c) i nomi dei direttori didattici ed il circolo che ciascuno di essi dirige ;
- d) un elenco, nel modulo apposito, di tutte le scuole della zona, che funzionano in tempi normali.

2. — L'organizzazione degli asili e delle scuole elementari sarà identica di quella esistente durante l'anno passato.

3. — La scuola media unica sarà chiamata Scuola Media Inferiore. La sua struttura essenziale rimarrà immutata ma tutti gli elementi fascisti saranno eliminati o sostituiti. Il corso di tutte le scuole medie inferiori avrà la durata di tre anni.

4. — La licenza della scuola media inferiore, sia quella isolata o ammessa ad un istituto magistrale, ad un istituto tecnico, ad un liceo scientifico o ad un ginnasio-liceo darà ad ogni allievo l'ammissione a qualsiasi tipo di scuola secondaria superiore.

5. — Le scuole secondarie superiori saranno le seguenti:

- a) Istituto Magistrale — quattro anni
- b) Istituto Tecnico — cinque anni
- c) Liceo Scientifico — cinque anni
- d) Ginnasio superiore — due anni
- e) Liceo classico — tre anni

6. — Quando un Sovrintendente scolastico trova che in un Comune vi è un certo numero di ragazzi che desiderano un corso di istruzione secondaria e che nessuna scuola secondaria dell'ordine e grado richiesto esiste in quel Comune e che nessun mezzo di trasporto adeguato permette ai ragazzi stessi di frequentare una scuola secondaria in un Comune vicino, allora egli sarà autorizzato, previa approvazione dell' Ufficiale Superiore degli Affari Civili a provvedere alla creazione di classi distaccate di una scuola di un altro Comune presso il Comune dove si presenta la necessità di tali classi.

7. — Scuole elementari in lingua slovena per studenti sloveni o croati saranno istituite dove necessario, e saranno assegnate in proporzione alla popolazione slava di ciascuna località. L'apertura di ogni scuola slava dovrà venire in precedenza approvata dall' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. Nella domanda da sottoporre all'approvazione per ogni singola scuola devono essere specificate: la località, il numero degli studenti iscritti, il numero degli insegnanti richiesti e la loro qualifica.

8. — Ogni scuola secondaria in lingua slovena per studenti sloveni verrà aperta su approvazione dell' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. L'approvazione delle nuove scuole secondarie sarà condizionata a:

- a) numero degli studenti iscritti,
- b) qualifica degli insegnanti,
- c) disponibilità di edifici scolastici.

VII) Programma di studio.

1. — I programmi italiani e slavi per tutte le scuole elementari e secondarie siano, esse scuole italiane o slave, devono venire autorizzati dall' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. Il Sovrintendente scolastico sarà tenuto responsabile per l'esecuzione di tale ordine.

2. — Per le scuole di avviamento professionale e per le scuole tecniche non sono preparati nuovi programmi. I Direttori e gli insegnanti di tali scuole potranno usare come base detti programmi, eliminando da essi tutti gli elementi fascisti, ma potranno anche modificarli per rispondere a particolari condizioni ed esigenze locali.

VIII) Libri di testo.

1. — Materiale antifascista:

- a) sarà sua personale responsabilità controllare che nessun libro di testo contenente propaganda fascista o anti-alleata sia usato nelle scuole sotto la sua giurisdizione. Nell'allegato „B“ dell'elenco ufficiale che accompagna questa circolare, sono elencati alcuni libri che contengono tal propaganda e che debbono essere immediatamente sequestrati. Nell'allegato „C“ sono elencati alcuni libri che possono essere temporaneamente usati, dopo che ne siano state asportate le pagine elencate. L'allegato „D“ è un elenco dei libri finora approvati per l'uso.
- b) Sarà spedito un ordine al Presidente di Zona di ciascuna Zona richiedente il sequestro di tutti i libri giacenti nella scuola e nelle librerie, elencati nell'allegato „B“. Ella riceverà ulteriori istruzioni circa la sistemazione definitiva di tali libri. Ella darà ordine ai Capi d' Istituto ed ai Direttori didattici di raccogliere tutti i libri che contengono propaganda fascista, compresi tutti quelli indicati nell'allegato „B“ incluso della „Defascistizzazione dei Libri di Testo“, di cui Ella invierà una copia ad ogni Capo di Istituto, Ispettore scolastico e Direttore didattico (un numero sufficiente di copie di tale opuscolo viene allegato a questa circolare a tal fine) e di depositare detti libri in una stanza che verrà poi chiusa o di inviarli al Comune. I Capi di Isti-

tuto e i Direttori didattici notificheranno a Lei, che lo notificherà a sua volta al Presidente di Zona, il numero dei libri sequestrati ed il luogo ove essi sono depositati. Ella sarà responsabile dell'ispezione delle scuole e delle librerie ed invierà una relazione al Presidente di Zona nel caso che questi ordini non siano stati eseguiti.

- c) Ella riceverà dal Presidente Comunale e trasmetterà al Commissario di Zona, il quale lo inoltrerà all'Ufficiale Capo per l'Educazione, un elenco di tutti i libri sequestrati, il numero delle copie di ciascuno ed il luogo in cui essi sono depositati.

2. — Libri di testo delle scuole elementari.

Il Sovrintendente scolastico proporrà al Commissario di Zona, per trasmetterlo all'Ufficiale Capo per l'Educazione, un elenco di persone onde formare due Comitati (uno sloveno ed uno italiano) per i libri di testo delle scuole elementari. I Comitati segnaleranno nel più breve tempo possibile quei libri di testo delle scuole elementari od i manoscritti proposti che siano scevri da propaganda fascista od altra propaganda in genere, che siano in accordo con i programmi ufficiali e che per il loro contenuto ed il loro prezzo possano essere convenientemente usati nelle scuole elementari per l'anno 1945-46.

Il Sovrintendente scolastico sottoporrà immediatamente dette proposte al Commissario di Zona per l'inoltro all'Ufficiale Capo della Educazione. Soltanto tali libri, se approvati da detto Ufficiale, verranno venduti, comperati ed usati nelle scuole.

3. — Libri di testo nelle scuole secondarie:

In tutte le scuole secondarie pubbliche e private saranno usati soltanto i libri di testo autorizzati dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato. Gli allegati „B“, „C“ e „D“ dell'accluso „elenco ufficiale“ elencano i libri di testo che non hanno potuto ottenere l'approvazione e quelli che sono stati approvati. I libri non compresi in questi elenchi e nei supplementi agli elenchi stessi debbono essere classificati in due categorie come segue:

- a) i libri di testo di greco, latino, matematica, fisica, scienze naturali e quelli puramente tecnici di scienze ed arti applicate, possono essere approvati dal Sovrintendente scolastico, previa approvazione del Commissario di Zona, purchè un elenco di tali libri approvati, col titolo, il nome dell'autore, la Casa editrice ed il prezzo di ciascuno, sia inviato dal Sovrintendente scolastico, tramite il Commissario di Zona all'Ufficiale Capo dell'Educazione.
- b) Il Sovrintendente scolastico invierà al Commissario di Zona che lo trasmetterà all'Ufficiale Capo dell'Educazione una copia di ogni altro libro che egli propone venga approvato per l'uso nelle scuole sotto la sua giurisdizione. Egli potrà fare usare tali libri temporaneamente in attesa della decisione del Commissario di Zona.

4. — Prezzo dei libri di testo:

- a) Il prezzo massimo di vendita di tutti i libri pubblicati prima del luglio 1944 è stato stabilito come segue:
- per i fogli di formato sino a 70×100 cm., per ogni sedicesimo di stampa Lire 5,—
 - per i fogli di formato superiore a 70×100 cm. per ogni sedicesimo di stampa L. 6,—
 - per i volumi illustrati (almeno una illustrazione ogni due sedicesimi nel testo o fuori testo) un aumento del 15% sul prezzo fissato per ogni sedicesimo di stampa.
 - per gli atlanti geografici, album da disegno, album di storia dell'arte e pubblicazioni speciali, un aumento del 100% sul prezzo di copertina.
- b) Nel caso di libri speciali e di nuove edizioni il prezzo verrà fissato dal Governo Militare Alleato di volta in volta in base alla richiesta fatta dall'Editore. Il nuovo prezzo dovrà apparire da apposito cartellino sul quale saranno indicati: il nome della casa editrice, il nuovo prezzo e la dicitura „prezzo autorizzato dal Governo Militare Alleato“.
- c) Sopra questi nuovi prezzi non potrà essere fatto nessun altro aumento. Ai librai sarà accordato uno sconto del 25% sui libri di testo delle scuole secondarie e del 20% su quelli delle scuole elementari. Resta in vigore la rivalsa per l'imposta generale sull'Entrata nelle misure attualmente in uso.
- d) Tutti i libri potranno essere venduti ad un prezzo minore di quello fissato, ma nessuno dovrà essere acquistato o venduto ad un prezzo superiore.
- e) Il prezzo dei libri di testo delle scuole elementari sarà quello stampato sulla copertina. Qualsiasi alterazione di tale prezzo o la vendita di libri ad un prezzo superiore sono severamente proibiti.

5. — Pubblicazione e vendita dei Libri di Testo:

- a) Nessun libro di testo dovrà essere pubblicato a meno che non vi sia l'autorizzazione scritta della Divisione per l'Educazione, del Governo Militare Alleato.
- b) Nessun libro di testo dovrà essere venduto ad eccezione di quelli elencati ed approvati dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

6. — I libri di testo per le scuole elementari per il 1946-47 debbono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti prima di essere pubblicati. Le richieste di pubblicazione ed i manoscritti prima di essere pubblicati. Le richieste pubblicazione ed i manoscritti per detti libri di testo debbono essere inviati al Commissario di Zona che li trasmetterà all'Ufficiale Capo per l'Educazione.

7. — Il Sovrintendente scolastico è autorizzato, previa approvazione del Commissario di Zona, ad acquistare i libri di testo, quaderni ed altre forniture scolastiche per rivenderli agli alunni, tutte le volte che ciò risulta conveniente a causa di insufficienza di distribuzione commerciale o a causa dei prezzi richiesti dalle organizzazioni commerciali.

IX) Alunni.

1. — I Sovrintendenti scolastici sono autorizzati a permettere i trasferimenti degli alunni in qualsiasi momento dell'anno scolastico, da una scuola all'altra dello stesso ordine e grado.

2. — Le tasse per la scuola media inferiore saranno le stesse di quelle della ex scuola media unica.

3. — Le altre tasse scolastiche saranno le stesse di quelle dell'anno scolastico 1942-43.

4. — Previa approvazione dell'Ufficiale Capo per l'Educazione, il Sovrintendente scolastico potrà fissare gli esami degli alunni delle scuole secondarie in periodi e luoghi diversi da quelli fissati dai regolamenti.

X) Edifici ed attrezzature.

1. — Il Sovrintendente scolastico studierà con il Presidente Comunale e con il Presidente di Zona le questioni concernenti i locali necessari, le riparazioni temporanee dei fabbricati e la requisizione di eventuali locali per scopi scolastici, quando gli edifici adibiti a scuole siano stati danneggiati o distrutti.

2. — Se necessario, il Sovrintendente scolastico coopererà alla ricerca dei locali per scopi scolastici. Egli potrà, ove non sia possibile fare altrimenti, chiedere agli insegnanti di tenere le lezioni nelle loro abitazioni.

3. — Egli consiglierà il Presidente comunale e gli altri funzionari circa la fornitura necessaria per l'efficiente funzionamento della scuola.

4. — Entro 30 giorni dalla notifica di questi ordini, il Sovrintendente scolastico invierà una relazione sulle condizioni di tutti gli edifici scolastici della Zona al Commissario di Zona elencando quelli danneggiati o distrutti, quelli occupati da truppe, profughi ed altro personale civile con l'indirizzo di ognuno e nell'ultimo caso suaccennato con l'esatta descrizione della categoria di civili che lo occupa.

XI) Finanza scolastica.

1. — Bilanci.

a) Per il pagamento degli stipendi dei maestri elementari e per le altre spese della sovrintendenza scolastica, il sovrintendente scolastico preparerà e trasmetterà all'Intendenza di Finanza i moduli di pagamento ricevuti dall'Ufficiale Capo della Finanza.

b) Il Sovrintendente scolastico controllerà che tutti i Capi d'Istituto preparino e trasmettano all'Intendenza di Finanza prima del 15 di ogni mese, i bilanci necessari accludendo un elenco degli insegnanti a cui deve essere corrisposto lo stipendio.

c) Anche i Capi d'Istituto che dipendevano direttamente dall'ex Ministero dell'Educazione Nazionale seguiranno le direttive contenute nel paragrafo 1-b).

2. — Pagamento degli stipendi agli Insegnanti.

a) Il trattamento economico accordato agli insegnanti sarà in conformità a quelli approvati per gli altri impiegati pubblici.

b) La procedura da seguirsi per il pagamento sarà in accordo alle leggi e regolamenti in vigore, con qualche eventuale emendamento da parte del Governo Militare Alleato.

c) Per ciò che riguarda stipendi insoluti relativi al periodo fascista, l'Intendente di Finanza fornirà i ragguagli per la procedura da seguirsi nei reclami.

d) Stipendi relativi a periodi successivi a quello nazi-fascista verranno forniti dal normale bilancio nel sistema esposto nella sezione precedente.

- e) Tutto il personale insegnante „di ruolo“ verrà pagato come indicato alla lettera a)
- f) Il personale insegnante „incaricato“ sarà pagato a partire dal primo giorno del mese in cui ha inizio il servizio.
- g) Il personale insegnante „supplente“ sarà pagato per i giorni di effettivo servizio.
- h) L'intero stipendio sarà pagato alle persone proposte per sospensione o licenziamento fino a che il Governo Militare Alleato o la Commissione di Epurazione avranno deciso in maniera definitiva per la sospensione o il licenziamento.

XII) G.I.L. (Gioventù Italiana Littorio).

1. — Attività e Proprietà della G.I.L. :

- a) Tutte le attività scelte dalla ex-GIL sono sospese.
- b) Il Sovrintendente si occuperà di farsi consegnare dalla Intendenza di Finanza, appena possibile, tutte le proprietà della ex-GIL necessarie o desiderabili per l'allenamento, la ricreazione ed il benessere dei bimbi e dei giovani.
- c) Egli consegnerà all'Intendenza di Finanza una ricevuta per tale proprietà e nominerà un custode o dei custodi per la sorveglianza di tale proprietà scegliendoli fra il personale dipendente dal suo Ufficio.
- d) Egli trasmetterà copie dell'inventario ricevuto al Commissario di Zona per l'Ufficiale Capo dell'Educazione.
- e) La concessione in uso temporaneo di beni mobili ed immobili appartenenti alla ex-GIL potrà essere accordata — rispettando le forme cautelative che appariranno di caso in caso più opportune — solo dallo stesso Sovrintendente scolastico ed unicamente per scopi scolastici e ad organizzazioni giovanili di carattere culturale, ricreativo, sportivo, assistenziale.
- f) Previa dimostrazione del diritto alla conservazione dell'impiego ai termini delle disposizioni emanate dal Governo Militare Alleato sulla defascistizzazione, gli insegnanti di Educazione fisica già dipendenti dalla ex-GIL verranno temporaneamente assegnati, a cura del Sovrintendente Scolastico, alle scuole secondarie della Zona.

2. — Pagamento degli stipendi agli insegnanti di Educazione fisica.

- a) Il pagamento degli stipendi avverrà, come stabilito, nella sezione XI, paragrafo 2-a).
- b) I Sovrintendenti Scolastici liquideranno quegli stipendi che troveranno giusti, facendo riserva di successivi conguagli. Si consiglia di liquidare soltanto la paga che viene corrisposta ad un professore incaricato che abbia un massimo di 26 ore d'insegnamento.

3. — Licenziamento del persona della ex-GIL.

- a) Il Sovrintendente licenzierà tutto il personale di ruolo della ex-GIL (ad eccezione degli insegnanti di Educazione fisica a proposito dei quali si procederà secondo le istruzioni contenute nei paragrafi 1) e 2). Saranno loro corrisposte tutte le indennità loro dovute in virtù della legislazione vigente ad una data da fissarsi dalle Autorità competenti.
- b) Anche il personale avventizio della ex-GIL sarà licenziato dal Sovrintendente che gli corrisponderà un assegno pari ad una mezza mensilità per ogni anno di servizio.

XIII) Refezioni scolastiche.

1. — Il Governo Militare Alleato fornirà, nel limite del possibile un quantitativo di cibi per la refezione scolastica agli asili ed alle scuole elementari di ogni Comune. Il prezzo verrà pagato dal Comune e sarà stabilito di comune accordo fra il Presidente Comunale ed il Consorzio Agrario.

2. — Il Sovrintendente scolastico sarà responsabile, attraverso i Direttori didattici, della cooperazione con i Presidenti Comunali per organizzare in ogni scuola elementare la preparazione e la distribuzione della refezione.

3. — Il Presidente di Zona invierà dettagliate istruzioni a tutti i Presidenti Comunali circa le modalità per la richiesta delle refezioni.

XIV) Relazioni.

Ella invierà una relazione settimanalmente durante il primo mese ed in seguito mensilmente al Commissario di Zona che la trasmetterà all'Ufficiale di Zona per l'Educazione circa le condizioni delle scuole della sua Zona ed accluderà i dati statistici richiesti nei moduli che Le saranno forniti dall'Ufficiale Capo per l'Educazione.

Agosto 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione : Circolare N. 5

ORDINI SPECIALI ED AUTORIZZAZIONI PER LA RIAPERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

1. — La responsabilità per tutte le scuole elementari e superiori della Zona è affidata dal Governo Militare Alleato al Sovrintendente scolastico.

2. — Pertanto i Capi d'Istituto, gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici, nel dirigere la scuola o le scuole sotto la loro giurisdizione agiranno in accordo con le direttive emanate dal Sovrintendente scolastico.

3. — Tutte le scuole saranno riaperte al più presto, su autorizzazione del Sovrintendente scolastico, previa approvazione del Commissario di Zona.

4. — I Capi d'Istituto, gli Ispettori scolastici ed i direttori didattici saranno responsabili che nessuna dottrina fascista sia insegnata, che nessuna cerimonia e nessun altro rito fascista abbia luogo e che nessuna propaganda anti-alleata sia fatta nelle scuole sotto la loro giurisdizione.

5. — Essi segnaleranno al Sovrintendente scolastico gli insegnanti da loro dipendenti che furono squadristi, sansepolcristi, ante-marcia, marcia su Roma e sciarpa Littorio o ufficiali della Milizia come pure tutte le persone che parteciparono attivamente alla vita politica fascista e che beneficiarono della loro adesione al Partito. Essi faranno pervenire al Sovrintendente scolastico la scheda personale di tutti gli insegnanti suddetti e degli altri sulla cui attività fascista essi abbiano qualche dubbio.

6. — Essi toglieranno dalla biblioteca delle scuole sotto la loro giurisdizione tutti i libri che contengono propaganda fascista, compresi quelli indicati nell'allegato „B“ della „Defascistizzazione dei Libri di Testo“, qui acclusa. Tali libri verranno contati e depositati in una stanza che verrà chiusa oppure consegnati al Presidente Comunale.

Essi notificheranno immediatamente al Sovrintendente il numero di detti libri ed il luogo ove sono stati depositati.

7. — Essi coopereranno con il Presidente Comunale ed il Presidente di Zona per trovare locali adatti, le suppellettili e i materiali scolastici per le scuole sotto la loro giurisdizione. Se è necessario, per insufficienza di spazio, potranno istituire dei turni giornalieri per provvedere al maggior numero possibile, di fanciulli, e ove occorra, chiedere agli insegnanti di tenere le lezioni nelle loro abitazioni.

8. — Prima del 15 di ogni mese gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici invieranno un rapporto al Sovrintendente con il nome degli insegnanti in servizio nelle scuole sotto la loro direzione.

9. — Prima del 15 di ogni mese ogni Preside o altro Capo d'Istituto preparerà per la Intendenza di Finanza un elenco degli insegnanti e tutte le notizie necessarie per il pagamento del personale sotto la sua direzione.

10. — Tutti i Capi d'istituto (italiani e slavi) terranno informato il Sovrintendente scolastico della data di riapertura delle scuole, del numero degli alunni iscritti, del numero e della categoria di insegnanti in servizio, delle condizioni degli edifici, e della loro attrezzatura ed ogni altra informazione che venisse loro richiesta.

Agosto 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione : Circolare N. 6

RIORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLE UNIVERSITÀ, ISTITUTI SUPERIORI, ACCADEMIE E ISTITUZIONI CULTURALI

1) Direttive per tutte le Università:

a) Il Pro-Rettore di ogni Università, non appena nominato dall'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, distribuirà a tutto il personale universitario la Scheda Personale con la richiesta che questa venga da ciascun interessato debitamente riempita e quindi a lui restituita entro 10 giorni dalla data di consegna. Egli consegnerà le schede compilate al Comitato di cui al paragrafo (C).

b) Il Pro-Rettore, entro il più breve tempo possibile, proporrà all'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, tramite l'Ufficiale Capo per l'Educazione, i nomi di almeno cinque persone che non abbiano simpatizzato con il Fascismo e che Egli sceglierà con la massima imparzialità, senza preferenze di partito, quali persone adatte a far proposte per l'epurazione del personale universitario.

c) L'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nominerà, scegliendolo in questa lista, un Comitato Consulente, che avrà il compito di esaminare il passato politico del Corpo Accademico e del personale amministrativo dell'Università, segnalando ad esso ed alla Commissione di Epurazione, istituita con l'ordine generale No. 7 (GO 7), quali persone dovranno essere trattene, sospese o licenziate.

d) I nomi delle persone sospese o licenziate per ordine dell'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili o del Comitato di Epurazione saranno trasmessi immediatamente all'Ufficiale Capo della Educazione, il quale a sua volta li trasmetterà alla Sottocommissione dell'Educazione, per conoscenza.

e) Al termine di questa prima epurazione:

I) I Professori che non siano stati sospesi eleggeranno il Rettore.

II) Le Facoltà epurate eleggeranno il Preside rispettivo.

III) Qualsiasi altra nomina (ad eccezione delle Cattedre di ruolo che saranno coperte soltanto in seguito a concorsi) che si riterrà necessario fare, avrà carattere temporaneo (incaricati).

IV) I corsi verranno riaperti.

f) Entro il più breve tempo possibile dalla sua nomina il Pro-Rettore invierà all'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

I) Una relazione sulla situazione finanziaria dell'Università.

II) Un elenco degli edifici universitari, illustrando le attuali condizioni di ciascuno di essi.

III) Un quadro, distinto per Facoltà, comprendente i seguenti dati e notizie:

elenco nominativo del personale,

numero degli studenti iscritti,

elenco dei corsi,

calendario accademico,

diario degli esami.

g) Il Pro-Rettore invierà all'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili e all'Intendente di Finanza un bilancio mensile secondo le modalità e i regolamenti ed entro i termini prescritti o consuetudinari durante gli anni passati.

2) Direttive per tutte le Accademie, Istituti Superiori e altre Istituzioni Culturali.

Il Direttore Reggente o Commissario, ecc. di ogni Istituto Superiore, Accademia o altra Istituzione Culturale (incluse quelle musicali: Opera, ecc.) si atterrà, su istruzioni dell'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, alle norme stabilite per le Università in quanto applicabili all'istituzione da lui diretta.

Agosto 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzioni interne — Educazione: Circolare N. 7

ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDARIE SLOVENE

Io, ALFREDO C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel territorio della Venezia Giulia amministrato dal Governo Militare Alleato,

ORDINO

con il presente decreto quanto segue:

1. — Saranno istituiti:

- a) una scuola media inferiore, un liceo scientifico ed un istituto tecnico commerciale con lingua d'istruzione slovena nella città di Trieste;
- b) una scuola media inferiore, un ginnasio liceo classico ed un istituto magistrale con lingua d'istruzione slovena nella città di Gorizia.

2. — L'ordinamento di questi istituti di istruzione media sarà lo stesso come quello delle scuole di tipo analogo previsto dalle leggi italiane prima dell' 8 settembre 1943, eccetto le modificazioni richieste dalla diversità della lingua di insegnamento.

3. — Il corso organico degli studi, per ora unico, sarà il seguente:

- a) per la scuola media inferiore consisterà di tre classi;
- b) per il liceo scientifico consisterà di cinque classi;
- c) per il ginnasio-liceo classico consisterà di cinque classi;
- d) per l'istituto magistrale consisterà di quattro classi;
- e) per l'istituto tecnico commerciale consisterà di cinque classi.

4. — Al corso organico potranno aggiungersi degli altri ove ne risulti la necessità.

5. — L'assunzione del personale dirigente, insegnante e di segreteria avverrà secondo le leggi vigenti. Modificazioni che apparissero necessarie saranno consentite dall' Ufficiale Capo per la Educazione.

6. — Al finanziamento ed alla manutenzione di ogni scuola si provvederà secondo le leggi vigenti.

7. — Agli effetti occorrenti sarà provveduto dai Commissari di Zona o per loro ordine

8. — Tutti i certificati e documenti emessi dalle scuole suddette saranno redatti in lingua slovena e saranno equipollenti ai certificati e documenti analoghi rilasciati da altri istituti governativi dello stesso grado.

9. — Questo decreto entra in vigore immediatamente.

Trieste, 8 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

Istruzioni interne — Educazione: Circolare N. 8

ISTITUZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI SLOVENE

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel territorio della Venezia Giulia amministrato dal Governo Militare Alleato,

ORDINO

con il presente decreto quanto segue:

1. — Sono istituite scuole elementari slovene e croate in tutto il territorio occupato dove esse si rendono necessarie e precisamente:

- a) nei Comuni dove esistevano scuole elementari slovene il 1.º giugno 1914;
- b) nei Comuni dove, in un raggio di 4 chilometri, si trovano almeno 25 fanciulli, i quali desiderano frequentare una scuola slovena o croata.

2. — L'apertura ed il funzionamento di ogni singola scuola come anche il numero delle classi, verranno stabiliti dall'Ufficiale Capo per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

3. — L'ordinamento delle scuole elementari slovene sarà quello stesso delle analoghe scuole elementari italiane previsto dalle leggi vigenti prima dell'8 settembre 1943, eccettuate le modificazioni che apparissero richieste dalla particolarità della lingua d'istruzione slovena o croata. Ogni modificazione che risultasse necessaria avverrà con l'approvazione dell'Ufficiale Capo per l'Educazione. Comunque, il carattere delle scuole predette e la lingua d'istruzione adottate rimarranno interamente slovena o croata.

4. — In caso di necessità si aggiungeranno nuove classi parallele.

5. — L'assunzione del personale amministrativo ed insegnante avverrà secondo le leggi vigenti. Modificazioni che apparissero necessarie saranno fatte dall'Ufficiale Capo per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

6. — Al finanziamento ed al mantenimento di ogni scuola si provvederà secondo le leggi vigenti.

7. — Agli edifici occorrenti sarà provveduto dai Comuni.

8. — Tutti i certificati e i documenti emessi dalle scuole suddette saranno redatti in lingua slovena per le zone di Trieste e Gorizia e in lingua croata per il Comune di Pola e saranno equipollenti ai certificati e documenti analoghi rilasciati da altri Istituti governativi.

9. — Questo decreto entra in vigore immediatamente.

Trieste, 8 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

P A R T E I I

Z O N A D I T R I E S T E

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 40

NOMINA DI COMMISSIONI DI CUI ALL' ORDINE No. 15 PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, LICENZE PER MERCEI E LIBRETTI DI LAVORO PER ARTIGIANI

Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall' Art. 11 dell' Ordine N. 15, con il presente

ORDINO

che le persone sottonominate siano designate Membri delle Commissioni restaurate con tale Ordine nel Comune di FOGLIANO-REDIPUGLIA:

1) COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI

Nome :

CABAS ERMETE fu Antonio
BUTTIGNON GIUSEPPE di Giuseppe
ZORZET ERMINIO fu Antonio
FURLAN SIMONE fu Giacomo

Rappresentante dei

Commercianti
Commercianti
Lavoratori Manuali ed Intellettuali
Lavoratori Manuali ed Intellettuali

2) COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE A VENDITORI AMBULANTI

Nome :

CABAS ERMETE fu Antonio
BLASIC GIOVANNI di Leopoldo
BUTTIGNON SOSTENE di Antonio
LEBAN SILVIO fu Angelo

Rappresentante dei

Commercianti
Commercianti
Venditori ambulanti
Venditori ambulanti

3) COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LIBRETTI DI LAVORO PER L' ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITA' ARTIGIANALI.

Nome :

BUSATTO OSCAR di Giusto
CAUZER RICCARDO fu Lodovico
PELOS PIETRO fu Doménico
CECHET SEVERINO di Giovanni

Rappresentante dei

Artigiani
Industriali
Lavoratori dell' Industria
Lavoratori del Commercio

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Comune di FOGLIANO-REDIPUGLIA il giorno della sua prima pubblicazione.

Trieste, 12 gennaio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col.

Commissario di Zona Trieste

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 1

**NOMINA DEL DOTT. ING. ANTONIO MACHLIG A COMMISSARIO DELL' ISTITUTO DELLE
CASE POPOLARI**

*Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,
con il presente*

ORDINO

che il Dott. Ing. MACHLIG ANTONIO, via Genova N. 14, Trieste, sia nominato Commissario
dell' Istituto delle Case Popolari; tale nomina avrà effetto dal 15 gennaio 1946.

Trieste, 15 gennaio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col.

Commissario di Zona Trieste

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 2

NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI MONFALCONE

*In conformità al potere conferitomi dalla Sezione I dell' Ordine Generale N. 10, io, FRAN-
CIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, con il presente*

ORDINO

le seguenti nomine per il Comitato Alloggi nel Comune di MONFALCONE con effetto dalla
data della prima pubblicazione di quest' Ordine:

Presidente: BOSCAROL ANDREA

Membri: MAZZOLI GUIDO
GODIGNA RENATO
SARACINO SAVERIO
VISINTIN ALBERTO
GRIGGIO VASIO
MINOZZI UMBERTO
LUPETINA RODOLFO

Trieste, 18 gennaio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col.

Commissario di Zona Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 3

NOMINA DEL CAPO E DEL VICECAPO ISPETTORE DELL' AGRICOLTURA PER LA ZONA DI TRIESTE

In conformità ai poteri datimi dall'art. II dell'Ordine Nr. 38, Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario di Zona di Trieste:

ORDINO

le seguenti nomine all' Ispettorato di Zona dell'Agricoltura, che entrino in vigore con la data di pubblicazione del presente ordine:

Capo Ispettore dell'Agricoltura di Zona : Dott. RITOSSA TULLIO — Gruppo A — VII grado.
Vicecapo Ispettore dell'Agricoltura di Zona : Dott. GONAN GIOVANNI — Gruppo A — VIII grado.

Queste nomine valgono per la Zona di Trieste Città e per la Zona di Trieste.

Trieste, 24 Gennaio 1946

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col

Commissario di Zona di Trieste

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 61

NOMINA DI DELEGATA DI ZONA PER L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI IN GUERRA

Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C. M. P. facente funzioni di Governatore di Zona di Gorizia, in virtù dei poteri da me rivestiti, con ciò

ORDINO

che

1. — La Signora MARIA MASSI ved. SIGNORINI sia, e in virtù di questo ordine è nominata Delegata per la Zona di Gorizia dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra.

2. — La Signora MARIA MASSI ved. SIGNORINI sia, e in virtù di questo ordine è nominata Presidente della sezione per la città di Gorizia dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra.

Datato a Gorizia il 14 Gennaio 1946.

JAMES E. LONG

Maggiore C.M.P.

facente funzioni di Commissario per la Zona

ZONA DI POLA

ggai

Ordine di Zona N. 3

REGISTRAZIONE DI NATANTI

ARTICOLO 1.

REGISTRAZIONE DELLE BARCHE

Tutti i proprietari e possessori di barche che si trovano in quella parte del territorio del Governo Militare Alleato, denominato come Zona di Pola (inclusi gli agenti dei proprietari o possessori di tali barche quando questi non fossero presenti entro detta zona), devono registrare tali barche della classe qui sotto specificata al Capitano di Porto di Pola, nei termini stabiliti da questo Ordine:

TIPI DELLE BARCHE DA REGISTRARE:

- 1) Tutte le barche a trazione meccanica.
- 2) Tutte le barche adibite al trasporto e commercio
- 3) Tutte le barche di una lunghezza superiore ai tre metri.

ARTICOLO 2.

NUOVA REGISTRAZIONE DELLE BARCHE GIA' REGistrate

Tutte le barche soggette alla registrazione nei termini stabiliti da questa Ordinanza e che, a suo tempo, fossero state registrate da qualsiasi persona, devono essere registrate nuovamente al Capitano di Porto di Pola, nei termini più sotto specificati.

ARTICOLO 3.

DICHIARAZIONE DELLE BARCHE IN ATTESA O SOTTO RIPARAZIONE

Tutte le barche soggette a registrazione, in base a questa Ordinanza, che si trovano in attesa o sono sotto riparazione, devono essere dichiarate al Capitano di Porto.

ARTICOLO 4.

TEMPO E MODO PER FARE LE REGISTRAZIONI, NUOVE REGISTRAZIONI E DICHIARAZIONI

Tutte le registrazioni, nuove registrazioni e dichiarazioni, soggette a quest' Ordinanza, devono essere fatte prima o entro il 15 ottobre 1945, su moduli rilasciati dal Capitano di Porto.

ARTICOLO 5.

ECCEZIONI

I provvedimenti di questa Ordinanza NON si applicano a:

- 1) Qualsiasi nave o barca militare;
- 2) Qualsiasi barca sotto controllo del Comandante in Capo della Flotta del Mediterraneo; oppure qualsiasi Agenzia in funzione sotto la direzione o il controllo della stessa.

ARTICOLO 6.

PENALITA'

Chiunque ometta di fare la registrazione, nuova registrazione o dichiarazione delle barche soggette a quanto stabilito con questa Ordinanza, o adoperi tali barche senza che siano

registrate o dichiarate come più sopra esposto, è passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di reclusione o multa o di entrambe, e le barche in oggetto, delle quali mancasse la registrazione o risultasse l'uso irregolare delle medesime, potranno essere confiscate dal Tribunale.

ARTICOLO 7.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Questa Ordinanza entrerà in vigore nella Zona di Pola alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

Pola, li 25 Settembre 1945

E. S. ORPWOOD

Ten. Colonnello

Commissario Provinciale del G.M.A.

Zona di Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Ordine di Zona N. 4

ORE DI CHIUSURA PER ALBERGHI, RISTORANTI, ECC.

Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD del Reale Reggimento Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con la presente

ORDINO

quanto segue:

1. — Dalla data di pubblicazione di questa Ordinanza tutti gli Alberghi pubblici, Ristoranti, Bars ed altri luoghi dove vengono vendute bevande alcoliche, dovranno essere chiusi al pubblico alle ore 23.

2. — Soltanto quelle persone che sono permanentemente addette a tali locali potranno rimanervi oltre le ore 23.

3. — Chiunque contravvenga alle disposizioni di questa Ordinanza, sarà riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, punito con la pena restrittiva della libertà personale, o con entrambe le pene, come il Tribunale riterrà opportuno.

Datato il 18 ottobre 1945.

Ten. Col. E. S. ORPWOOD

Commissario di Zona

Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Ordine di zona N. 7

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reale Reggimento di Berkshire, Commissario della Zona di Pola

ORDINO

1. — L'Ordinanza No. 6 viene annullata.

2. — Il rifornimento di energia elettrica per Pola sarà sospeso dalle ore 13,15 alle 16,15 di ogni giorno, ad eccezione della domenica, in cui sarà sospeso dalle ore 13,15 alle 15,15.

3. — In un giorno di ogni settimana il rifornimento di elettricità sarà sospeso dalle 17,00 alle 21,00. Questo sarà fatto per zone in lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

4. — Tutti i negozi ed uffici si chiuderanno alle ore 17,00, eccetto i servizi da barbiere e parrucchieri, che potranno rimanere aperti fino alle 19,00.

5. — Tutti i ritrovi pubblici, alberghi, trattorie, tatri, cinema, farmacisti e dottori potranno continuare l'uso dell'elettricità fino alle ore 24,00, tenendo conto delle limitazioni previste nel paragrafo 3. Gli ospedali useranno l'energia elettrica secondo la loro necessità.

6. — Non sarà permessa l'illuminazione esterna di negozi, ritrovi pubblici, abitazioni, magazzini e luoghi di pubblico divertimento, e tutta l'illuminazione interna sarà ridotta di un terzo.

7. — Il rifornimento di energia elettrica per Scoglio Olivi verrà sospeso ogni lunedì, fino a nuovo ordine.

8. — Chiunque non obbedirà a questo Ordine sarà passibile di multa, detenzione o di entrambe, a giudizio del Tribunale Militare Alleato.

E. S. ORPWOOD, TEN. COL.

Commissario di Zona

Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

- Ordine Amministrativo di Zona N. 24

NOMINA DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO

le seguenti persone quali Membri della Giunta della Camera di Commercio:

DELISE FRANCESCO
DAVANZO Ing. PIETRO
FABRO QUIRINO
GHERSI VITTORIO

Datato: 19 gennaio 1946.

E. S. ORPWOOD, TEN. COL.

Commissario di Zona

Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 26

**NOMINA DELL' AVV. STEFANI GIOVANNI PRESIDENTE PER LA COMMISSIONE DI
EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA.**

*Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, con questo
mezzo*

AVV. STEFANI GIOVANNI

quale Presidente della Commissione per l'Epurazione dei Funzionari ed Impiegati Fascisti,
in sostituzione del Prof. GIULIO SMAREGLIA, dimissionario.

Datato : 28 Gennaio 1946.

E. S. ORPWOOD, Ten. Col.
Commissario di Zona
Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo N. 27

**NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DEI LIBRETTI DI LAVORO PER
ARTIGIANI**

*Valendomi del potere conferitomi dall' Ordine Generale No. 15, Art. 2, del Governo Mili-
tare Alleato, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reale Reggimento di Berkshire, Com-
missario della Zona di Pola, con questo mezzo*

NOMINO

la seguente Commissione per il rilascio dei libretti di lavoro per Artigiani :

- 1 — Dott. VERONESE FERRUCCIO
- 2 — MOSCHENI GIOVANNI
- 3 — CERGNUL PIETRO
- 4 — VARESCO ERMINIO
- 5 — BENUSSI LEONARDO
- 6 — CAMUFFO GIOVANNI

Questo Ordine avrà effetto immediato.

Datato : 28 Gennaio 1946.

E. S. ORPWOOD, Ten. Col.
Commissario di Zona
Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Avviso N. 1

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA PER L'EPURAZIONE DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI FASCISTI

Valendomi delle disposizioni di cui all'articolo III. dell' Ordine Generale No. 7, Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale Berkshire, Commissario della Provincia di Pola, nomino con la presente i seguenti sotto elencati cittadini di Pola quali membri della Commissione di prima istanza per l'epurazione di funzionari ed impiegati fascisti residenti o occupati dentro la zona di Pola controllata dal Comando militare alleato :

<i>Presidente :</i>	Prof. SMAREGLIA GIULIO, Largo Oberdan, 54
<i>Sostituto-Presidente :</i>	Dr. ASTUTO SALVATORE, Via Adua, 28
<i>Membri :</i>	DAGRI GIORGIO, Via Massimiano
	MELZI ETTORE, Via Smareglia, 4
	STEFANACCI GIUSEPPE, Via Carrara, 4
	RADOLLOVICH MICHELE, Via Bradamante, 15
	RICATO ARMANDO, Via Promontore
	FIorentini GIOVANNI, Via Carpaccio, 19
	SEPETICH REMIGIO, Via B. Benussi, 42
	MESTRINI MARIO, Via Cenide, 3
	RUMI AGENORE, Via Mazzini
	ARMENTANI CARLO, Via C. Defranceschi, 20

La Sede degli uffici della Commissione di epurazione sarà in CASA COCEICH Piazza Foro, POLA.

Copie dell' Ordine Generale No. 7 per l'affissione in pubblico, come disposto dall'art. 4 del predetto Ordine, ed i moduli delle schede personali che dovranno essere presentati, giusto quando dispone l'art. V. dello stesso Ordine, potranno essere ritirati negli uffici della Commissione di epurazione.

Dato a Pola il giorno 30 del mese di Luglio 1945.

E. S. ORPWOOD
Tenente Colonnello
Commissario della Zona di Pola

PARTE III
SEZIONE CIVILE - INSERZIONI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Nro. di prot. 2059/45

ORDINANZA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI NOTAI DEL DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE

Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Trieste

Vista la richiesta di convocazione dell'assemblea generale per la ricostituzione del Consiglio dell'ordine notarile di Trieste,

Visto l'ordine generale No. 20 del Governo Militare Alleato

ORDINA

che la assemblea generale dei Notai del Distretto notarile di Trieste, abbia luogo rispettivamente **nel giorno 9 marzo 1946, ore 10**, in prima convocazione, e, se del caso, **nel giorno 16 marzo 1946, ore 10**, in seconda convocazione, nell'aula delle Udienze No. 290 della quarta sezione di questo Tribunale, e

delega

a presiederla il Presidente di Sezione Dottor Umberto Baratti.

Il Presidente del Tribunale
F.to de **DOTTORI**

SOCIETA' ANONIMA DI SICURTA' FRA ARMATORI Sede in Trieste

Capitale sociale L. 15.000.000.— Versato L. 12.000.000.—

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno **giovedì 28 febbraio 1946**, alle ore 11, nella sede sociale in Trieste, via Donata 2, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione dei Sindaci;
- 3) Presentazione del Bilancio 1944 e deliberazioni relative;
- 4) Elezione di Consiglieri di amministrazione;

Trieste, 4 febbraio 1946

Il Consiglio di Amministrazione

ARSENALE TRIESTINO — SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Trieste

Capitale Lit. 15.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale straordinaria e ordinaria **per il 6 Marzo ore 10** in prima, e per il 16 Marzo a. c. ore 10 in seconda convocazione a Trieste, Via della Borsa 2 (Camera di Commercio), per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 28 (compenso Amministratori) 32 (ri-
arto utili).
- 2) Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonchè presentazione
del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 Dicembre 1944 e deliberazioni conseguenti.
- 3) Elezione del Consiglio d'Amministrazione.
- 4) Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno
cinque giorni liberi prima dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione

Trieste, 2 febbraio 1946

FERMO LIBRETTI RISPARMIO

(III. Pubblicazione)

Con decreto 22 settembre 1945 il Tribunale di Trieste, dichiarato il fermo definitivo dei
libretti al portatore della Banca Commerciale Italiana - Trieste:

31069 intestato Sessich Giovanna Lire 25.584.15

34560 intestato Sessi Luciana Lire 16.521.30

33433 intestato Auber Maria Lire 4.548.05

diffida il detentore a produrli in Tribunale proponendo entro sei mesi opposizione contro la
denunciante Sessi Giovannina.

Avv. GIUS

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

	Pag.
No. 36 <i>Imposte di consumo</i>	3
No. 41 <i>Corte Straordinaria di Assise</i>	8

Ordine

No. 36 <i>Facoltà di lettere e filosofia — Università di Trieste</i>	9
No. 63 <i>Determinazione provvisoria delle pensioni statali e costituzione di Commissioni a tale scopo</i>	9
No. 64 <i>Riordinamento degli Uffici Forestali</i>	11

Ordine Amministrativo

No. 20 <i>Nomina del dott. Guido Hugues a Commissario Straordinario dell' Ente Nazionale per le tre Venezie</i>	13
No. 21 <i>Nomina di Giovanni Bezzi a sequestratario per la Società „Danubio Concordia“, Anonima di Assicurazioni Generali</i>	13
No. 22 <i>Approvazione del regolamento di procedura dinanzi alla Commissione Territoriale d'Appello per l'epurazione</i>	14
No. 23 <i>Nomina del dott. Mario Tripovich a Commissario Straordinario per la Cassa Marittima Adriatica</i>	16

Istruzioni Interne

<i>Educazione: Circolare N. 2 — Libri di testo — Circolari per i Presidenti Comunali — G.I.L.</i>	17
<i>Educazione: Circolare N. 3 — Sequestro dei libri di testo — Edifici e materiali scolastici — Scuole dipendenti dai Comuni — Refezioni scolastiche</i>	17
<i>Educazione: Circolare N. 4 — Ordini speciali ed autorizzazioni per la riapertura ed il funzionamento delle scuole</i>	19
<i>Educazione: Circolare N. 5 — Ordini speciali ed autorizzazioni per la riapertura ed il funzionamento delle scuole</i>	25
<i>Educazione: Circolare N. 6 — Riorganizzazione e direzione delle Università, Istituti Superiori, Accademie e Istituzioni Culturali</i>	26
<i>Educazione: Circolare N. 7 — Istituzioni di scuole secondarie slovene</i>	27
<i>Educazione: Circolare N. 8 — Istituzioni di scuole elementari slovene</i>	28

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

N. 40 <i>Nomina di Commissioni ai cui all'ordine N. 15 per il rilascio di licenze commerciali, licenze per merciai e libretti di lavoro per artigiani</i>	30
---	----

Ordine Amministrativo di Zona

Pag.

No. 1	<i>Nomina del dott. ing. Antonio Machlig a Commissario dell' Istituto delle Case Popolari</i>	31
No. 2	<i>Nomina del Comitato Alloggi per il Comune di Monfalcone</i>	31
No. 3	<i>Nomina del Capo e del Vice Capo Ispettore dell' Agricoltura per la Zona di Trieste</i>	32

Zona di Gorizia**Ordine di Zona**

No. 61	<i>Nomina di Maria Massi ved. Signorini a Delegata di Zona per l' Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra</i>	34
--------	--	----

Zona di Pola**Ordine di Zona**

No. 3	<i>Registrazione di natanti</i>	36
No. 4	<i>Ora di chiusura per alberghi, ristoranti, ecc.</i>	37
No. 7	<i>Conservazione dell'energia elettrica</i>	37

Ordine Amministrativo di Zona

No. 24	<i>Nomina della Giunta della Camera di Commercio</i>	38
No. 26	<i>Nomina dell'avv. Giovanni Stefani a Presidente per la Commissione di epurazione di prima istanza</i>	39
No. 27	<i>Nomina della Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per Artigiani</i> 39	

Avviso di Zona

No. 1	<i>Nomina della Commissione di prima istanza per l'epurazione dei funzionari ed impiegati fascisti</i>	40
-------	--	----

P A R T E I I I

SEZIONE CIVILE — INSERZIONI	42-43
--	-------